



Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 26 del 21/04/2023

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU- ANNO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno **ventuno** del mese di **Aprile** alle ore **16:17** nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale a seguito di **convocazione prot. 11835 del 14.04.2023**, ha luogo la riunione del Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria di 1^ convocazione.

Presiede la seduta: **AVV. FRANCESCO CARDONE** nella qualità di Presidente.

E' assente il Sindaco **AVV. GIUSEPPE RANUCCIO** e sono presenti i Consiglieri Comunali come da appello a cura del Segretario Generale di seguito riportato

N.Ord.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	CARDONE FRANCESCO	X	
2	SPAMPINATO GIANLUCA	X	
3	MAURO ANDREA	X	
4	CAMERA SAVERIO	X	
5	TEDESCO FRANCESCANTONIO	X	
6	FILIPPONE ROBERTO	X	
7	VIRGILLITO ANTONIO	X	
8	LA CAPRIA DOMENICO		X
9	FILIPPONE DESIDERIA	X	
10	MISALE ROCCO	X	
11	PALMISANO GIANCARLO		X
12	SORBILLI ILARIA	X	
13	MELARA CARMELO		X
14	GAGLIOSTRO ANTONIETTA	X	
15	BAGALA' ANNA		X
16	BARONE GIOVANNI		X

Consiglieri Presenti n. 11 Assenti n. 5

Assiste il Segretario Generale **DOTT. ANTONIO QUATTRONE**.

Il Presidente

constatata la presenza dei Consiglieri Comunali in numero valido dichiara aperta la seduta.

Si da atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche, riportate in allegato al presente atto.

Dato atto che gli interventi e la discussione registratasi in Aula sul presente argomento sono riportati nel Processo verbale dell'odierna seduta consiliare, redatto ai sensi dell'art. 112 e ss. del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se materialmente non allegato;

[Si dà atto che, alle ore 16.19, è entrato in aula il Sindaco; alle ore 16.24 è uscita dall'aula il Consigliere Filippone Desideria; alle ore 16.25 è entrata in aula il Consigliere Filippone Desideria e che, pertanto, risultano presenti n° 11 Consiglieri comunali oltre al Sindaco, per un totale di n° 12 componenti del Consiglio comunale (Ranuccio, Cardone, Spampinato, Mauro, Camera, Tedesco, Filippone R., Virgillito, Filippone D., Misale, Sorbilli, Gagliostro)];

Premesso che l'art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) prevede che: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

Considerato che i commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 riformano l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo;

Visto il comma 740 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che indica quale presupposto dell'imposta il possesso di immobili specificando che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del successivo comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Visti i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che disciplinano quanto non previsto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dall'anno di riferimento;

Visti:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, co. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197 secondo cui, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, secondo quanto stabilito dal Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Rilevato che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2021 e confermati nel 2022 ;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), che conferma in relazione all'IMU quanto già previsto precedentemente dalla Legge n. 160/2019 relativamente alla riduzione del 50% dell'imposta dovuta sull'unica unità immobiliare, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

<u>Art. 1 L. 160/2019 Comma:</u>	<u>Aliquota base</u>	<u>Possibili variazioni:</u>
748. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	<u>0,5%</u>	Aumento di 0,1% punti percentuali Diminuzione fino all'azzeramento
750. fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto- legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	<u>0,1%</u>	Riduzione fino all'azzeramento
751. fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<u>0,1% sino al 2021</u>	Aumento fino allo 0,25% Diminuzione fino all'azzeramento A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
752. terreni agricoli	<u>0,76%</u>	Aumento sino all'1,06% Diminuzione fino all'azzeramento
753. immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	<u>0,86% di cui 0,76%</u> <u>è riservata allo Stato</u>	Aumento sino all'1,06% Diminuzione fino al limite dello 0,76%
754. immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753	<u>0,86%</u>	Aumento sino all'1,06% Diminuzione fino all'azzeramento
749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi		

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 10 del 11.03.2022 con la quale sono state approvate le tariffe IMU per l'anno 2022;

Vista la delibera di G.C. n° 60 del 28.03.2023 avente per oggetto: "Imposta municipale propria (IMU) - approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'IMU - anno 2023";

Ritenuto pertanto di approvare per l'anno 2023, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria, confermando di fatto le aliquote in vigore nell'anno precedente, dando atto che il comma 740 art. 1 della Legge n. 160/2019 stabilisce che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9:

Fattispecie	Aliquota %
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,20%
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 (euro duecento)	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati merce	0 (zero)
Terreni Agricoli	1,06%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,76%
Aree Fabbricabili	1,06%
FABBRICATI diversi dall'abitazione principale appartenenti alle categorie catastale:	
- A (abitazioni - cosiddette seconde case)	1,06%
- C2, C6, C7 (magazzini, garage, posti auto, tettoie)	
FABBRICATI appartenenti alle categorie catastali:	
- A10 (uffici e studi privati)	
- B (colonie, asili, ospedali)	
- C1 (negozi, bar, botteghe)	1,06%
- C3, C4, C5 (laboratori, stabilimenti balneari)	

Preso atto che, il Responsabile dell'Area 1 - Servizi Affari Generali competente per materia, ha espresso parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che, il Responsabile dell'Area 2 - Servizi finanziari, ha espresso parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento IMU approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 26.01.2023;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Preso atto di quanto sopra il Consiglio Comunale, con votazione espressa in forma palese, per

alzata di mano da parte dei n° 11 Consiglieri Comunali presenti oltre il Sindaco, per un totale di n° 12 componenti del Consiglio comunale, con voti favorevoli n° 12 (Ranuccio, Cardone, Spampinato, Mauro, Camera, Tedesco, Filippone R., Virgillito, Filippone D., Misale, Sorbilli, Gagliostro); voti contrari: nessuno; astenuti: nessuno; assenti: n° 5 (La Capria, Palmisano, Melara, Bagalà, Barone);

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare, per l'anno di imposta 2023, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, confermando quelle già in vigore per l'anno 2022 senza variazione alcuna:

Fattispecie	Aliquota %
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,20%
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati merce	0 (zero)
Terreni Agricoli	1,06%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,76%
Aree Fabbricabili	1,06%
FABBRICATI diversi dall'abitazione principale appartenenti alla categorie catastale:	
- A (abitazioni - cosiddette seconde case)	1,06%
- C2, C6, C7 (magazzini, garage, posti auto, tettoie)	
FABBRICATI appartenenti alle categorie catastali:	
- A10 (uffici e studi privati)	
- B (colonie, asili, ospedali)	1,06%
- C1 (negozi, bar, botteghe)	
- C3, C4, C5 (laboratori, stabilimenti balneari)	

3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
4. Di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Preso atto di quanto sopra il Consiglio Comunale, con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano da parte dei n° 11 Consiglieri Comunali presenti oltre il Sindaco, per un totale di n° 12 componenti del Consiglio comunale, con voti favorevoli n° 12 (Ranuccio, Cardone, Spampinato, Mauro, Camera, Tedesco, Filippone R., Virgillito, Filippone D., Misale, Sorbilli, Gagliostro); voti contrari: nessuno; astenuti: nessuno; assenti: n° 5 (La Capria, Palmisano, Melara, Bagalà, Barone); delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato,

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

li, 17/04/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to DOTT. GIOVANNI PARRELLO

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

li, 17/04/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to DOTT. PIERO MACINO

Letto e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
AVV. FRANCESCO CARDONE

Il Segretario Generale
DOTT. ANTONIO QUATTRONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

- ▶ CHE la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.);
 - ▶ CHE la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo 10 giorni dalla data di pubblicazione;
- decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 134 T.U.);

Il Segretario Generale
